

REGOLAMENTO PER LA CONTRATTAZIONE DELLE CATTURE INDESIDERATE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale, della macrocategoria “**Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati**”, in particolare per quanto concerne: le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del contratto o del prestabilito di contratto che possano incidere sull’esecuzione dei medesimi. Il presente Regolamento riguarda le “Catture indesiderate” provenienti da acque marittime nazionali e si basa sulle disposizioni del Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, le disposizioni sull’introduzione dell’obbligo di sbarco e quelle che regolano la gestione delle catture indesiderate e sbarcate, finalizzate alla graduale eliminazione dei rigetti in mare.

Le Catture indesiderate vengono definite come prodotti della pesca non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali. (Regolamento (CE) n. 1069/2009).

La categoria di prodotto negoziabile è **Catture indesiderate**.

Le tipologie di prodotto contrattabili sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale sono le seguenti:

- **Catture indesiderate;**
- **Catture indesiderate derivate da pesca sostenibile.**

L’unità di misura dei prodotti è il kilogrammo.

L’unità di misura del prezzo è €/kg.

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Le norme in materia di composizione delle catture sono contenute nel regolamento (CE) n. 850/98 e nei regolamenti associati (regolamento (CE) n. 1098/2007 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[8], regolamento (CE) n. 1434/98 che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto, regolamento (CE) n. 254/2002 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 e regolamento (CE) n. 2347/2002 che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde). Analoghe percentuali di composizione delle catture figurano nel regolamento per il Mar Baltico (regolamento (CE) n. 2187/2005), ma non in quello per il Mediterraneo. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento al Reg. (CE) n. 1069/2009 del Regolamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Regolamento (CE) N. 1022/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT); al Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda

taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; al Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; al Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo; al Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014; al Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo; al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; al Regolamento UE 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; al Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione del 18 ottobre 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo; al Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; al Regolamento CE n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; al Regolamento (CE) N. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca; al Reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, al Reg. CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e al Reg. CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Sottozone FAO/luogo di produzione

Le catture indesiderate considerate provengono dal mar Mediterraneo in particolare da acque nazionali. Il limite delle acque territoriali italiane, come quello di tutti gli altri stati che hanno sottoscritto la relativa convenzione internazionale, è di 12 miglia marine, misurate a partire dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Taglie minime e commerciali

L'obbligo di sbarco è stato istituito per il Mediterraneo sia per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura che per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del Reg. (CE) n.1967/2006 con applicazione alla piccola pesca pelagica, alla grande pesca pelagica e alla pesca a fini industriali al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015. In particolare, in base all'art.15 paragrafo 1 lett. a) e d) del Reg. (UE) n.1380/2013,

l'obbligo di sbarco si applica alla piccola e grande pesca pelagica (e a quella a fini industriali) a decorrere dal 1° gennaio 2015, mentre alla pesca demersale a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie.

Tracciabilità

Il Regolamento (UE) 2015/812 prevede la possibilità di suddividere in lotti anteriormente alla prima vendita i quantitativi di prodotti della pesca di varie specie, costituiti da individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che provengono dalla stessa zona geografica di rilevanza o dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci.

Analisi della Freschezza

La freschezza della materia prima, si misura con il contenuto di azoto volatile totale nel pesce, che deve essere inferiore a 80 mg-N per 100 g di materia prima (FAO, 1986).

Stivaggio

Il Regolamento (UE) 2015/812 prevede che le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento vengano poste in apposite casse, compartimenti o contenitori, in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori e non vanno mescolate con altri prodotti della pesca.

Sbarco

In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, secondo il Regolamento (UE) 2015/812, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto.

Conservazione e trasporto

Durante le fasi di deposito e di trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alla temperatura del ghiaccio in fusione.

Le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento vengono conservate separatamente e trattate in maniera tale da distinguerle dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto.

Al fine di garantire il monitoraggio e l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), imponendo nel Regolamento (UE) 2015/812 che i dati relativi alle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano registrati separatamente, imponendo che le catture siano stivate separatamente e includendo disposizioni sulla commercializzazione delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e sull'impiego di osservatori incaricati del controllo.

Nelle nuove Istruzioni per i comandanti, relative al giornale di pesca, rispetto alle "Catture effettuate e conservate a bordo" viene operata la distinzione tra catture di dimensioni legali, che vanno registrate con il codice generale LSC (Legally Size Catches), e catture di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, che vanno registrate separatamente utilizzando il codice generale BMS.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

I soggetti iscritti all'interno della Scheda Informativa dovranno compilare dei campi obbligatori e potranno anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Sottozona FAO;
- Data di pesca;
- Peso all'origine.

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Altre caratteristiche.

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Modalità di risoluzione delle controversie.

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Tipo di cassa o imballaggio;
- Specifiche di consegna/ritiro della merce;
- Tempi e modalità di pagamento.

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto

- Sottozona FAO;
- Data di pesca;
- Peso all'origine;
- Altre caratteristiche.

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Modalità di risoluzione delle controversie.

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Tipo di cassa o imballaggio;
- Specifiche di consegna/ritiro della merce;
- Tempi e modalità di pagamento.

DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA

Art. 4 - Modalità di accesso alle negoziazioni

I soggetti iscritti possono accedere alle negoziazioni sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati gestito da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. mediante connessione internet al sito <https://ittico.bmti.it/Catture/> e inserendo il proprio "Identificativo" e la propria "Password" negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata al soggetto iscritto titolare di tali Identificativo e Password.

Art. 5 - Sessioni di apertura alle negoziazioni

Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì alla domenica, quotidianamente ed in trattazione continuada dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre. Si considerano giorni festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte iviresidente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

Art. 6 - L'immissione delle proposte di mercato e la scheda informativa dei prodotti

I soggetti iscritti, per inserire una proposta (o controproposta) di acquisto o vendita, devono selezionare la categoria di prodotto ed il prodotto di proprio interesse e compilare i seguenti campi obbligatori: la piazza, il prezzo, la quantità massima e minima (espresse nell'unità di misura indicata nei regolamenti speciali di prodotto) e la modalità di consegna (partenza o arrivo).

Essi sono inoltre chiamati a compilare i campi di una scheda informativa, mediante la quale possono fornire informazioni di dettaglio sulle caratteristiche qualitative del prodotto e sulle modalità di esecuzione del contratto. All'interno della scheda informativa, i campi compilabili possono essere talvolta obbligatori.

Art. 7 - Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita

I soggetti iscritti dovranno indicare il termine di validità delle proposte e delle controproposte di acquisto e di vendita.

Trascorso il termine di validità, la piattaforma di contrattazione cancellerà automaticamente la proposta e le controproposte di vendita o di acquisto.

Nel caso in cui non venga definito il termine di validità delle proposte la piattaforma di contrattazione determinerà automaticamente la validità in 5 giorni.

Tutte le proposte inserite nella piattaforma di contrattazione possono essere cancellate dal proponente in qualsiasi momento prima del termine di validità.

Art 8 - Conclusione del contratto telematico (o del prestabilito di contratto)

Il contratto (o prestabilito di contratto) si perfeziona quando una proposta di vendita (o di acquisto) trova adesione con una controproposta di acquisto (o di vendita) con gli stessi parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi). Quando una proposta di vendita (o di acquisto), e allo stesso modo quando una controproposta di vendita (o di acquisto), trova adesione, secondo le modalità di abbinamento o di inserzione di controproposte, la Piattaforma di contrattazione genera automaticamente un contratto (o prestabilito di contratto) contenente i riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa che la Società di gestione BMTI S.c.p.A. invia immediatamente per via telematica a ciascuna delle Parti.

I soggetti iscritti possono scegliere di adottare il contratto ad efficacia immediata o il prestabilito di contratto la cui efficacia è condizionata dall'accettazione delle Parti. Il prestabilito di contratto acquista efficacia una volta trascorse tre ore dalla generazione dello stesso ed alla condizione che entro tale termine una delle Parti non abbia espressamente manifestato la volontà di non voler concludere il contratto. La disdetta deve essere esercitata mediante l'apposita funzione presente della Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati, oppure mediante comunicazione scritta da trasmettersi alla controparte e a BMTI S.c.p.A. per e-mail con conferma di lettura o con altri mezzi rapidi a prova di spedizione.

Nel caso in cui le Parti convengano un prezzo e/o una quantità diversa da quella concordata

sulla Piattaforma di contrattazione, devono darne immediata comunicazione alla Società di gestione BMTI S.c.p.A. mediante comunicazione scritta via e-mail con conferma di lettura.

Nel caso di adozione del contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di adozione del prestabilito di contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, maggiorata di tre ore, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. In entrambi i casi il rapporto contrattuale cessa nel momento in cui le parti hanno adempiuto alle reciproche prestazioni da esse previste ai sensi dei successivi art. 9, 10 e 11.

Qualora il contratto (o prestabilito di contratto) venga concluso da un soggetto non iscritto, il venditore è liberato da ogni responsabilità (di natura amministrativa, per danni economici, ecc...), restando le stesse integralmente a carico del compratore.

I contratti conclusi sono consultabili e scaricabili dalla sezione "miei contratti" della piattaforma di contrattazione.

Art. 9 - Luogo e modalità di consegna della merce

I soggetti iscritti potranno decidere di contrattare con modalità "Franco arrivo" o con modalità "Franco partenza".

Nel caso di scelta di Franco partenza, il luogo specifico di consegna o ritiro della merce si intende quello indicato dal venditore.

Nel caso di scelta di Franco arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall'acquirente immediatamente dopo la conclusione del contratto telematico.

Art. 10 – Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue:

Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta, la merce si intende a disposizione del compratore immediatamente dopo la conclusione del contratto o entro un termine diverso se concordato tra le parti.

I predetti termini valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "Franco arrivo".

I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere costruiti e attrezzati in modo che durante tutto il trasporto possano essere rispettate le temperature del presente regolamento. Le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti; esse devono essere inoltre lisce e facili da pulire e da disinfettare. I mezzi di trasporto utilizzati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non possono servire al trasporto di altri prodotti che possono danneggiarli o contaminarli, a meno che un'accurata pulizia e una successiva disinfezione non garantiscano che i prodotti non saranno contaminati. È vietato trasportare i prodotti della pesca e dell'acquacoltura in un veicolo o in un contenitore che non sia pulito e che avrebbe dovuto essere disinfettato. Le condizioni di trasporto di prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi vivi sul mercato non devono avere effetti negativi su tali prodotti. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura in materia di tracciabilità, etichettatura, commercializzazione e igiene, il Venditore deve fornire all'Acquirente tutte le informazioni dovute sul prodotto oggetto di vendita ad integrazione di quanto non già indicato nel contratto (o prestabilito di contratto).

Art. 11 - Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; vale comunque quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

Art. 12 - Mancata osservanza dei termini legali di pagamento e decorrenza degli interessi

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

Art. 13 - Diritto di rifiuto della merce

Il diritto di rifiuto della merce potrà essere esercitato, nel caso in cui l'autorità competente giudichi la merce inadatta alla vendita, nel caso in cui la merce non fosse conforme alle normative vigenti in materia, nel caso in cui la merce consegnata/ritirata non fosse conforme a quanto stabilito nel contratto; l'acquirente potrà esercitare tale diritto solo presentando la documentazione attestante le irregolarità, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. specificando i vizi contestati.

Art. 14 - Inadempienze

Salvo i casi di forza maggiore e in deroga all'articolo 1458 cod.civ. il contratto può essere risolto di diritto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite, quando si verifica:

- La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte dell'Acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta per la merce contrattata alle condizioni di consegna "pronta/disponibile";
- Il mancato rispetto del luogo di consegna, spedizione o ritiro indicato al punto luogo e modalità di consegna della merce;
- Una causa di forza maggiore che ecceda il termine di esecuzione eventualmente

concordato tra le parti;

- Uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale d'insolvenza ovvero abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l'avviso scritto di cui all'art. 13 e 16.

La risoluzione di diritto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati all'art. 16

Ogni contestazione relativa alla verifica della sussistenza degli effetti prodotti dalla risoluzione può essere sollevata nei modi di cui all'art. 17.

Art. 15 - Cause di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il venditore (nel caso di consegna in modalità "Franco partenza") o l'Acquirente (nel caso di consegna "Franco arrivo"), potrà concedere a propria discrezione la durata della proroga del termine di esecuzione.

Art. 16 - Reclami

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che l'Acquirente intendesse sollevare al Venditore, o il Venditore intendesse sollevare all'Acquirente, la parte che reclama deve dare comunicazione all'altra mediante forma scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di fax, immediatamente al ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 17.

Art. 17 - Risoluzione delle controversie

Qualora le parti non abbiano direttamente raggiunto un accordo, le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso un Organismo di mediazione indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto secondo il Regolamento di conciliazione dallo stesso adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte, a scelta delle parti:

- Mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della sede arbitrale indicata dalle parti all'atto della definizione del contratto;
- Davanti l'autorità giudiziaria dello stato indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto.